

25|01
2022

Legge di Bilancio 2022

Tax & Legal Alert #1

INDICE

1. RIFORMA IRPEF	3
2. ESCLUSIONE DA IRAP DI PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI	4
3. INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE O RIMBORSABILI	5
4. PROROGA DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI	5
5. BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI "4.0" - PROROGA CON MODIFICHE	5
6. LA "SUPER DEDUZIONE" PER I COSTI DI R&S SU BENI IMMATERIALI - MODIFICHE	7
7. CREDITO D'IMPOSTA PER R&S E INNOVAZIONE - PROROGA CON MODIFICHE	8
8. ALTRI CREDITI D'IMPOSTA	9
9. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI E DEL RIALLINEAMENTO DEI VALORI	10
10. NOVITÀ PER LA TRASFORMAZIONE DELLE DTA IN CREDITI D'IMPOSTA A FRONTE DI AGGREGAZIONI AZIENDALI	10
11. ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI DEL TURISMO, DELLO SPETTACOLO E DELL'AUTOMOBILE	11
12. ULTERIORE RINVIO DELLA "PLASTIC TAX" E "SUGAR TAX"	11
13. ESTENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE NOTIFICATE NEL 1° TRIMESTRE 2022	11
14. ALIQUOTA IVA SOMMINISTRAZIONI DI GAS 1° TRIMESTRE 2022	12
15. BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE	12

1. RIFORMA IRPEF

(L. 234/2021, art. 1 commi 2 e 3)

La Legge Finanziaria 2022 ha dato avvio al progetto di riforma fiscale, anticipando alcune misure di revisione della tassazione delle persone fisiche consistenti nella:

- rimodulazione degli scaglioni di redditi imponibile e delle rispettive aliquote IRPEF;
- variazione delle detrazioni spettanti per tipologia di reddito;

- modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

Ai sensi del nuovo art. 11, comma 1 del TUIR, a decorrere dall'1/1/2022 le aliquote IRPEF applicabili si riducono da cinque a quattro, come di seguito illustrato.

Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF			
Fino al 31/12/2021		Dall'1/1/2022	
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	27%	Oltre € 15.000 fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 fino a € 55.000	38%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%
Oltre € 55.000 fino a € 75.000	41%	Oltre € 50.000	43%
Oltre € 75.000	43%		

Vengono modificate le **detrazioni d'imposta per tipologie reddituali**, di cui all'art. 13 del TUIR. Si rappresentano di seguito le detrazioni (da ragguagliare ai giorni di lavoro nell'anno) riferite ai redditi:

- di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
- derivanti da pensione;
- assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi.


Detrazioni di imposta per tipologie reddituali dall'1/1/2022					
Redditi di lavoro dipendente		Redditi di lavoro autonomo e altri redditi		Redditi da pensione	
Fascia di reddito	Detrazione	Fascia di reddito	Detrazione	Fascia di reddito	Detrazione
Fino a € 15.000	€ 1.880 (Detrazione minima di € 690 elevata a € 1.380 per lavoro a tempo determinato)	Fino a € 5.500	€ 1.265	Fino a € 8.500	€ 1.955 (Detrazione minima di € 713)
Oltre a €15.000 e fino a € 28.000	€ 1.910 + € 1.190 x [(28.000 - reddito complessivo) / 13.000]	Oltre a € 5.500 e fino a € 28.000	€ 500 + € 765 x [(28.000 - reddito complessivo) / 22.500]	Oltre a € 8.500 e fino a € 28.000	€ 700 + € 1.255 x [(28.000 - reddito complessivo) / 19.500]
Oltre a € 28.000 e fino a € 50.000	€ 1.910 x [(50.000 - reddito complessivo) / 22.000]	Oltre a € 28.000 e fino a € 50.000	€ 500 x [(50.000 - reddito complessivo) / 22.000]	Oltre a € 28.000 e fino a € 50.000	€ 700 x [(50.000 - reddito complessivo) / 22.000]
Con reddito complessivo oltre a € 25.000 e fino a € 35.000	La detrazione è aumentata di € 65	Con reddito complessivo oltre a € 11.000 fino a € 17.000	La detrazione è aumentata di € 50	Con reddito complessivo oltre a € 25.000 fino a € 29.000	La detrazione è aumentata di € 50

Il “trattamento integrativo della retribuzione” (c.d. “bonus di € 100 al mese”), di cui all’art. 1 del D.L. 3/2020, viene così modificato:

- il limite complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” (€ 1.200 all’anno) si riduce da € 28.000 a € 15.000;
- per i contribuenti che hanno un reddito complessivo superiore a € 15.000 ma non a € 28.000 il “trattamento integrativo della retribuzione” spetta in misura pari alla differenza tra l’IRPEF lorda e la somma di determinate detrazioni d’imposta nel limite massimo di € 1.200 annuali.
- “l’ulteriore detrazione” prevista dall’art. 2 del D.L. 3/2020 a favore dei redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati superiori a € 28.000 ma non a € 40.000 è stata abrogata, in quanto assorbita dalle nuove detrazioni, di cui all’art. 13 del TUIR.

Il “trattamento integrativo della retribuzione” deve essere rapportato ai periodi di lavoro svolto, non è riconosciuto sulle mensilità aggiuntive e non concorre alla formazione del reddito.

Di seguito si propone un grafico nel quale viene messa a confronto l’imposta netta, considerate le detrazioni in precedenza indicate, ma non quelle relative a carichi di famiglia o ad eventuali ulteriori detrazioni spettanti (spese mediche, ristrutturazioni edilizia, ...), dei lavoratori dipendenti rispetto ai lavoratori autonomi in relazione a diversi livelli di reddito imponibile fino ad € 100.000.



2. ESCLUSIONE DA IRAP DI PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI

(L. 234/2021, art. 1, comma 8)

A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed arti e professioni.

Nessun esonero dall’imposta è stato, invece, introdotto per gli enti non commerciali, le società di persone e le società di capitali.

Se soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d’impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) e versare il saldo IRAP (relativo al 2021), mentre non saranno più dovuti gli acconti relativi al 2022.

Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP

Si ricorda che già prima del 2022 risultavano già esclusi da IRAP i professionisti e i “piccoli” imprenditori che, in alternativa:

- si avvalgano del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011;
- siano privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del D.lgs. 446/97), secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

3. INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE O RIMBORSABILI

(L. 234/2021, art.1, comma 72)

Viene disposto a regime l'innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall'1/1/2022, del limite annuo, previsto dall'art.34 comma 1 della L. 388/2000, dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere:

- utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale con la procedura c.d. "semplificata".

Subappaltatori edili

Il limite di 2 milioni di euro "assorbe" quindi il limite di 1 milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 comma 6-ter del D.L. 223/2006).

Crediti d'imposta agevolativi

Il limite di cui all'art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (R.M. 86 del 24/5/1999), per i quali tuttavia vige l'apposito limite di € 250.000 introdotto dall'art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).

4. PROROGA DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

(D.L. 228/2021, art. 3, comma 1)

Vengono prorogate fino al 31/7/2022 le semplificazioni introdotte dal D.L. 18/2020, già oggetto di precedenti proroghe (si veda la nostra Tax & Legal Alert n.7/2021 e la nostra Tax & Legal Alert n.13/2021) in relazione alle assemblee convocate e tenute entro il 31/7/2022 in ragione dell'emergenza da COVID-19.

Si precisa che tale proroga, peraltro, non impatta sui termini di approvazione dei bilanci al 31/12/2021, che, quindi, al momento, dovranno essere approvati nei termini ordinari (120 giorni), salvo che ricorrano le condizioni che consentono il rinvio a 180 giorni.

5. BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI "4.0" - PROROGA CON MODIFICHE

(L. 234/2021, art. 1, comma 44)

Ferma restando la disciplina base del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (si veda la nostra Tax & Legal Alert n. 2/2021), viene prorogata al 2025 e rimodulata nella misura. l'agevolazione per i soli beni materiali ed immateriali 4.0 spettanti esclusivamente alle imprese.

Credito d'imposta per i Beni ordinari (diversi da quelli 4.0)

Per quanto riguarda i beni materiali ed immateriali "ordinari" (diversi da quelli 4.0), non è prevista alcuna proroga e pertanto il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle imprese/lavoratori autonomi, fino al 31/12/2022 (ovvero con termine "lungo" fino al 30/6/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione), come sintetizzato nella tabella seguente.

Misura del credito d'imposta per le spese sostenute ammissibili nel 2022		
Tipologia di investimenti	Investimento 1/1/2022 - 31/12/2022 (o entro 30/6/2023 con acconto di almeno 20% entro 31/12/2022)	Limite massimo costi ammissibile
Beni materiali strumentali nuovi "ordinari" (diversi da quelli 4.0)	6%	€ 2.000.000
Beni immateriali strumentali nuovi "ordinari" (diversi da quelli 4.0)		€ 1.000.000

Credito d'imposta per i beni materiali ed immateriali 4.0

Alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, dall'1/1/2023 al 31/12/2025 (ovvero entro il termine "lungo" del 30/6/2026 a condizione che entro il 31/12/2025 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

L'applicazione del plafond massimo di investimenti agevolabili per i beni materiali 4.0 risulta poco chiara se riferita ai singoli periodi temporali o se riferita all'intera durata della proroga. La delicata questione richiede un puntuale chiarimento ufficiale.

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:

- per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2023 (ovvero entro il termine "lungo" del 30/6/2024 con prenotazione), nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati dall'1/1/2024 al 31/12/2024 (ovvero entro il termine "lungo" del

30/6/2025 con prenotazione), nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

- per gli investimenti effettuati dall'1/1/2025 al 31/12/2025 (ovvero entro il termine "lungo" del 30/6/2026 con prenotazione), nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

La seguente tabella riassume la misura del credito d'imposta per tutti gli investimenti in beni strumentali 4.0 dal 2022 al 2025.

Misura del credito d'imposta per le spese sostenute ammissibili dal 2022 al 2025		
Periodo ⁽¹⁾	Beni materiali "4.0"	Beni immateriali "4.0"
2022	Credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40% per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni; ▪ 20% per investimenti tra € 2,5 e €10 milioni; ▪ 10% per investimenti tra € 10 e € 20 milioni. Importo massimo credito € 3.500.000	Credito d'imposta 20% Costi ammissibili max € 1 milione - Importo massimo credito € 200.000
2023	Credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 20% per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni; ▪ 10% per investimenti tra € 2,5 e € 10 milioni; ▪ 5% per investimenti tra € 10 e € 20 milioni. Importo massimo credito € 1.750.000	
2024		Credito d'imposta 15% Costi ammissibili max € 1 milione - Importo massimo credito € 150.000
2025		Credito d'imposta 10% Costi ammissibili max € 1 milione - Importo massimo credito € 100.000

⁽¹⁾ Ovvero entro il termine "lungo" a condizione che entro il 31/12 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione

6. LA "SUPER DEDUZIONE" PER I COSTI DI R&S SU BENI IMMATERIALI - MODIFICHE

(L. 234/2021, art. 1 comma 10 - 11)

Viene modificato l'art. 6 del D.L. 146/2021 convertito (c.d. "Decreto Fiscale") in relazione alla nuova "super deduzione" dei costi di ricerca e sviluppo in sostituzione al *Patent box* (si veda la nostra Tax & Legal Alert n. 15/2021). Di seguito si propone una tabella riassuntiva delle modifiche introdotte.

Super deduzione per i costi di ricerca e sviluppo su beni immateriali	
Ambito	Modifiche rispetto alla versione originaria
Beni immateriali agevolabili	Risultano esclusi dall'agevolazione i marchi d'impresa, i processi, le formule e le informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. Know-how). Ne consegue che possono essere agevolabili solo i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a brevetti industriali, software protetto da copyright e disegni e modelli, utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività. Viene confermato che l'attività di ricerca e sviluppo deve essere finalizzata alla creazione e allo sviluppo di beni immateriali agevolabili facendo ricorso anche a contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle appartenenti al medesimo gruppo o con università o enti di ricerca e organismi equiparati.

Misura della maggiorazione	È stata incrementata la percentuale di deduzione, passando dal 90% al 110%. Tale maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali sopra riportati, è rilevante sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IRAP. Il beneficio si traduce in una variazione in diminuzione da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi e IRAP.
Ambito temporale	Le nuove disposizioni sulla "super deduzione" si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso al 22/10/2021 (2021 per i cosiddetti "solari") e ai periodi successivi di imposta in luogo alla decorrenza iniziale prevista dalle opzioni esercitate dal 22/10/2021. Contestualmente non sono più esercitabili le opzioni Patent box con riferimento al periodo di imposta in corso al 22/10/2021 (2021 per i cosiddetti "solari") e successivi. Viene quindi modificata la disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non obbligare al transito automatico al nuovo patent box chi abbia esercitato l'opzione per l'originario istituto, con riferimento ad anni antecedenti al 2021. Sono pertanto considerate valide le opzioni per il regime Patent Box in riferimento all'anno d'imposta 2020 (quinquennio 2020-2024) ma non quelle relative al 2021 (quinquennio 2021-2025).
Meccanismo di <i>recapture</i>	È stato introdotto un meccanismo di <i>recapture</i> su base ottennale " <i>che consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita ad un bene immateriale</i> " (come precisato dalla Relazione tecnica della norma). In altre parole, qualora in uno o più periodi d'imposta siano state sostenute spese agevolabili per la creazione di immobilizzazioni immateriali agevolabili, il contribuente potrà beneficiare della maggiorazione del 110% di tali spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Tale maggior deduzione non è consentita per le spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
Cumulabilità	È stato eliminato il divieto di cumulo con il credito di imposta per le spese di R&S.

7. CREDITO D'IMPOSTA PER R&S E INNOVAZIONE - PROROGA CON MODIFICHE

(L. 234/2021, art. 1 comma 45)

Vengono prorogati con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione e fermo restando la normativa base disciplinata dalla L. 160/2019 art. 1 commi 198 - 209 (si veda la nostra Tax & Legal Alert n. 2/2021), i crediti d'imposta per gli investimenti in: ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione

estetica, innovazione finalizzata al digitale 4.0 e alla transizione ecologica.

La base di calcolo va assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Di seguito si propone una tabella riepilogativa delle nuove misure dell'agevolazione.

Tabella di sintesi			
Credito d'imposta	Periodo d'investimento	Aliquota credito d'imposta	Limite massimo annuale del credito d'imposta ⁽¹⁾
Attività di ricerca e sviluppo	Fino al 31/12/2022	20% della base di calcolo	€ 4 milioni
	Dall'1/1/2023 al 31/12/2031	10% della base di calcolo	€ 5 milioni
Attività di innovazione tecnologica	Fino al 31/12/2023	10% della base di calcolo	€ 2 milioni
	Dall'1/1/2024 al 31/12/2025	5% della base di calcolo	€ 2 milioni
Attività di design e ideazione estetica	Fino al 31/12/2023	10% della base di calcolo	€ 2 milioni
	Dall'1/1/2024 al 31/12/2025	5% della base di calcolo	€ 2 milioni
Attività di innovazione finalizzata al digitale 4.0 e alla transizione ecologica	Fino al 31/12/2022	15% della base di calcolo	€ 2 milioni
	Dall'1/1/2023 al 31/12/2023	10% della base di calcolo	€ 4 milioni
	Dall'1/1/2024 al 31/12/2025	5% della base di calcolo	€ 4 milioni

(1) Il limite massimo del credito d'imposta deve essere ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore ai 12 mesi.

8. ALTRI CREDITI D'IMPOSTA

(L. 234/2021, art. 1)

Credito d'imposta per la quotazione delle PMI (comma 46)

Viene prorogato il credito d'imposta introdotto dalla legge di bilancio 2018 sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti (entro il 31/12/2022) e fino a un importo massimo di € 200.000 (in luogo del precedente limite di € 500.000).

Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (comma 175)

Viene modificato il perimetro "geografico" dell'agevolazione a seguito della nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, consentendo alla Regione Molise un'intensità di aiuto maggiore relativo al credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.

Credito d'imposta librerie - incremento delle risorse (comma 351)

Vengono incrementate di € 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta in favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, disciplinato dall'art. 1, comma 319 della L. 205/2017.

Credito d'imposta per le imprese editrici per l'acquisto di carta per i giornali (commi 378-379)

Viene prorogato per gli anni 2022 e 2023, rimodulandone la misura, il credito d'imposta disciplinato dall'art. 188 del D.L. 34/2020 in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite (si veda la nostra Tax & Legal Alert COVID19 del 29/5/2020).

Tale credito di imposta è riconosciuto:

- nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022;
- entro il limite massimo di € 60 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Credito di imposta per sistemi di filtraggio dell'acqua (comma 713)

Viene prorogato al 31/12/2023 il credito d'imposta per l'acquisto di filtraggio di acqua potabile di cui alla Legge Finanziaria per il 2021, al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, prevedendo altresì che a tal fine, per l'anno 2023, la misura spetti nel limite di €1,5 milioni.

9. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI E DEL RIALLINEAMENTO DEI VALORI

(L. 234/2021, art. 1 commi 622-624)

Viene stabilito che per i maggiori valori (art. 110 D.L. 104/2020):

- imputati ai marchi nei bilanci 2020 in base alla disciplina della rivalutazione dei beni,
- imputati ai marchi e all'avviamento nei bilanci 2020 in base alla disciplina del riallineamento dei valori

la deducibilità degli ammortamenti è ora effettuata in misura non superiore ad 1/50 (in luogo di 1/18) del costo o del valore per periodo d'imposta.

In caso di cessione/estromissione del bene, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. Per l'avente causa della cessione o estromissione, il costo relativo al valore residuo del bene, al netto della minusvalenza dedotta dal dante causa, è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

È possibile mantenere l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento in due rate (la prima con termine del saldo nel 2021 e la seconda nell'anno successivo).

È infine possibile revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del

riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. All'impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l'imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l'utilizzo in compensazione nel modello F24.

Le modifiche producono effetto dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale sono eseguiti la rivalutazione e il riallineamento (quindi, per i soggetti "solari" si tratta del 2021).

Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l'impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento a titolo esemplificativo ai beni materiali e ai brevetti, ai software, al know-how.

10. NOVITÀ PER LA TRASFORMAZIONE DELLE DTA IN CREDITI D'IMPOSTA A FRONTE DI AGGREGAZIONI AZIENDALI

(L. 234/2021, art. 1 commi 70 e 71)

Viene prorogata, con modifiche, la disciplina prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (si veda la nostra Tax & Legal Alert n.4/2021) che consente di trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate (DTA) derivanti da perdite fiscali pregresse e da eccedenze ACE a fronte di operazioni di aggregazione aziendali quali fusioni, scissioni o conferimento d'azienda, con progetto approvato o deliberato dall'organo amministrativo fino al 30/6/2022 anziché fino al 31/12/2021.

Viene introdotto inoltre l'ulteriore limite, in valore assoluto, dell'ammontare massimo di DTA trasformabili da ciascun soggetto, pari a € 500 milioni che si affianca al limite del 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, ovvero delle attività oggetto di conferimento.

Sono poi aggiunte previsioni specifiche per i soggetti facenti parte di gruppi e sulle perdite rilevanti che sono

quelle complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'art. 118 del TUIR. Si anticipa dal 31/12/2022 al 31/12/2021 la cessazione del cosiddetto "Bonus aggregazione" previsto dal D.L. 34/2019 (articolo 11, commi 1 e 2) che consentiva il riconoscimento fiscale gratuito (senza imposte sostitutive) per i maggiori valori contabili emersi da operazioni straordinarie entro una franchigia di € 5 milioni (la quota eccedente era soggetta al regime ordinario di affrancamento previsto dall'articolo 176 del TUIR).

11. ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI DEL TURISMO, DELLO SPETTACOLO E DELL'AUTOMOBILE

(L. 234/2021, art. 1 commi 486 - 487)

In considerazione degli effetti che l'emergenza COVID-19 ha generato verso i settori del turismo, dello spettacolo e dell'automobile è prevista l'istituzione di un fondo con una dotazione pari a € 150 milioni presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Con apposito Decreto da adottare entro l'1/3/2022 saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle sopra menzionate risorse.

Inoltre il 21/1/2022 il Consiglio dei Ministri, come illustrato dal Governo attraverso la pubblicazione di un [comunicato stampa](#), ha reso noto che è stato approvato un nuovo Decreto in corso di pubblicazione contenente ulteriori misure fiscali e aiuti a favore delle attività economiche più colpite dalle restrizioni introdotte al fine di contrastare il diffondersi della pandemia, in particolare nei settori del turismo, spettacolo, moda e commercio al dettaglio.

12. ULTERIORE RINVIO DELLA "PLASTIC TAX" E "SUGAR TAX"

(L. 234/2021, art. 1 comma 12)

La legge di Bilancio 2022 differisce ulteriormente all'1/1/2023 l'entrata in vigore dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax") e dell'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax") introdotte dalla L. 160/2019 (si veda la nostra Tax & Legal Alert n. 3/2020).

Si specifica che le modalità attuative della *plastic tax* (riguardante manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzioni di contenimento, protezione, manipolazione consegna di merci o di prodotti alimentari) sono condizionate all'emissione di un apposito decreto del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, ad oggi, non risulta ancora emanato. Viceversa le regole attuative della *sugar tax* sono state determinate con il D.M. del 12/5/2021.

13. ESTENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE NOTIFICATE NEL 1° TRIMESTRE 2022

(L. 234/2021, art. 1, co. 913)

Per le cartelle notificate dall'Agente della Riscossione dall'1/1/2022 al 31/3/2022, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) senza alcun onere aggiuntivo.

Prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica l'Agente della Riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

Resta invece invariato il termine di 60 giorni per l'eventuale ricorso contro la cartella.

14. ALIQUOTA IVA SOMMINISTRAZIONI DI GAS 1° TRIMESTRE 2022

(L. 234/2021, art. 1, comma 506)

Viene stabilita, in via transitoria, l'aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile (10% o 22%), per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Alla misura descritta, si accompagna la riduzione per il medesimo trimestre delle aliquote relative agli oneri generali applicate in bolletta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

15. BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE

(Ministero del Turismo D.M. 161/2021)

Il Ministero del Turismo con Decreto n.161 del 29/9/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16/11, fissa le regole per la realizzazione e futura gestione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Viene istituita un'unica banca dati a livello nazionale per attribuire e gestire i codici che identificano gli immobili destinati a scopi turistici o a locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017. Gli immobili e le strutture che sono già muniti di un proprio codice identificativo regionale manterranno quello attuale,

mentre per quelli sprovvisti o siti in una Regione o Provincia autonoma che non avesse ancora istituito tale adempimento verrà attribuito un codice ex novo dalla piattaforma.

Nella banca dati saranno raccolte e ordinate le seguenti informazioni:

- tipologia di alloggio;
- ubicazione;
- capacità ricettiva;
- estremi dei titoli abitativi;
- soggetto che esercita l'attività ricettiva;
- codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico "nazionale".

Si specifica che i titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili a uso abitativo, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l'offerta di alloggi ai fini turistici dovranno esporre in ogni comunicazione inerenti all'offerta o alla promozione dei servizi turistici il codice identificativo attribuitoli ai sensi dell'art. 3 del D.M. 161/2021. La mancata indicazione prevede una sanzione pecuniaria da € 500 a € 5.000 maggiorata del doppio in caso di reiterazione della violazione.

A breve il Ministero del Turismo affiderà tramite apposito bando la realizzazione della nuova piattaforma e definirà il protocollo di intesa con le Regioni e Province autonome per la migrazione dei dati presenti sulle attuali banche dati, da sottoscrivere entro 90 giorni dalla pubblicazione del D.M. 161/2019. Tale documento individuerà anche la data di entrata in vigore dell'obbligo di esposizione del codice identificativo negli annunci pubblicitari e cercherà di uniformare a livello nazionale i parametri regionali che stabiliscono i confini della locazione turistica.

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza - Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano - Via Visconti di Modrone, 21 - 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it  